



COMUNE DI PARABITA

Provincia di LECCE

AVVISO PUBBLICO

**PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A VALERE SUL FONDO
SOSTEGNO COMUNI MARGINALI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, LETT. B) E C) del D.P.C.M. 30
SETTEMBRE 2021 (G.U. N. 296 DEL 14.12.2021) – ANNUALITA' 2022 – RIAPERTURA TERMINI**

INDICE

1. PRINCIPI GENERALI
2. IMPORTO COMPLESSIVO PER CIASCUNA CATEGORIA DI INTERVENTO
3. CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO
4. CUMULO
5. SOGGETTI BENEFICIARI
6. TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO E PER LA RENDICONTAZIONE
7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
8. AMMISSIONE E ESCLUSIONE DELLE DOMANDE
9. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE
10. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA
11. MODALITÀ DI EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
12. OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO
13. CONTROLLI E MONITORAGGIO
14. REVOCA
15. TUTELA DELLA PRIVACY
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMAZIONI
17. TIPOLOGIE DI NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE NON AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO
18. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Allegati

Per la categoria di intervento "A":

- A.1) Modello di domanda di partecipazione;

Per la categoria di intervento "B":

- B.1) Modello di domanda di partecipazione;
- B.2) Modello autocertificazione stato di famiglia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE, SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZI SOCIALI E SERVIZIO CIVILE

Visto il D.P.C.M. 30 settembre 2021, pubblicato sulla G.U. n. 296 del 14 dicembre 2021, che disciplina la *“Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023”*;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 164 del 29.08.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto *“DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 SETTEMBRE 2021 'FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI' - APPROVAZIONE DEI CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ANNUALITA' 2022.”* con la quale è stata demandata al Responsabile del Settore 2 l'approvazione di apposito Avviso pubblico per la concessione dei suddetti contributi per l'annualità 2022;

In attuazione della propria determinazione Reg. Gen. n. 10 del 18.01.2024, avente ad oggetto: *“Fondo di sostegno ai comuni marginali ai sensi dell'art. 1, comma 196, della Legge n. 178 del 30.12.2020 e del D.P.C.M. 30 settembre 2021. Avviso pubblico (con modello di istanza) per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse. ANNUALITÀ 2022. CODICE CUP F59122001960001 – RIAPERTURA Termini di Scadenza.”*;

RENDE NOTO

è indetto il presente Avviso pubblico per la concessione dei contributi a fondo perduto a valere sul Fondo di sostegno Comuni marginali di cui al D.P.C.M. 30 settembre 2021, pubblicato sulla G.U. n. 296 del 14.12.2021, relativamente all' annualità **2022**, per le seguenti categorie di interventi:

- **Categoria di intervento “A”**: Art. 2, comma2, lett. b) del DPCM 30.09.2021:

Avvio di nuove attività commerciali, artigianali e agricole ovvero attività già esistenti che intraprendano nuove attività economiche, purché abbiano un'unità operativa ubicata nel territorio del comune di Parabita, per un importo non superiore a euro 14.000,000;

- **Categoria di intervento “B”**: Art. 2, comma 2, lett. c) del DPCM 30.09.2021:

Trasferimento della residenza e dimora abituale nel comune di Parabita, a titolo di concorso per le spese di acquisto o ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale, per un importo non superiore a euro 5.000,00.

ARTICOLO 1 - PRINCIPI GENERALI

1. Il contributo è concesso nel rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione, come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento U.E. n. 1303 del 17 dicembre 2013 e tenuto conto di quanto stabilito dal D.P.C.M. 30/09/2021.
2. Per ciascuna categoria di intervento può essere presentata una sola richiesta di contributo. Nel caso risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini, che annullerà e sostituirà le precedenti.
3. I contributi previsti per le due categorie di intervento “A” e “B”, ove ne ricorrano i presupposti, sono cumulabili nel rispetto del limite degli aiuti *“de minimis”*. I soggetti interessati dovranno presentare due istanze separate, a valere sulle singole categorie di intervento (“A” e “B”).

ART. 2 - IMPORTO COMPLESSIVO PER CIASCUNA CATEGORIA DI INTERVENTO

1. L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente bando è pari a euro **€ 56.375,94** (cinquantaseimilatrecentosettantacinque/94) a valere sulla quota della seconda annualità (**2022**) del Fondo comuni marginali di cui al DPCM 30 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 296 del 14.12.2021, pari ad euro € 169.127,81 assegnato al Comune di Parabita per il triennio 2021-2022-2023;
2. Per ciascuna categoria di intervento, l'importo sarà suddiviso in proporzione tra tutti gli aventi diritto, in base al numero delle istanze pervenute e all'ammontare delle spese ammissibili.

3. Nel caso in cui in una delle categorie di intervento si dovessero registrare richieste per importi inferiori alla somma stabilita, le risorse non utilizzate andranno ad incrementare le risorse disponibili assegnate all'altra categoria di intervento.
4. Qualora la somma complessiva dei contributi richiesti per una delle due categorie di interventi dovesse risultare inferiore alle risorse destinate, fermo restando quanto previsto al precedente punto 3, la somma destinata a quella tipologia di intervento verrà ripartita tra tutte le richieste ammissibili e il contributo verrà ridotto proporzionalmente all'entità della somma richiesta dal soggetto partecipante;
5. Il contributo assegnato dovrà comunque essere contenuto nei limiti delle spese ammesse a finanziamento e debitamente rendicontate.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Le agevolazioni oggetto del presente Avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
2. Il Comune assicura l'inserimento dei dati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n.234/2012 e adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34, nel rispetto di quanto stabilito nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 maggio 2017.
3. Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.
4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alle tipologie di aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, ad esclusione dell'IVA se detraibile.
5. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del Dpr 29 settembre 1973 n° 600, le Regioni, le Province, i Comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4% con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti alle imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.

ARTICOLO 4 – CUMULO

1. Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso non è esclusa la possibilità di cumulo con altre tipologie di aiuti, fermo restando il rispetto delle regole generali in materia di cumulo tra aiuti di Stato ed in particolare di quelle previste dalla disciplina sugli aiuti “de minimis” richiamata nel precedente articolo 3.

ARTICOLO 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

- **CATEGORIA DI INTERVENTO “A” (art. 2, co.2, lett. b) del D.P.C.M. 30.09.2021)**

- A.1 Possono accedere al contributo previsto dall'art. 2, co.2, lett. b) del D.P.C.M. 30.09.2021 le **“nuove attività economiche” che intraprendono attività commerciali, artigianali o agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del comune di Parabita.**
- A.2 Possono beneficiare del contributo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del D.P.C.M. 30/09/2021 le imprese regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese purché intraprendano una **“nuova attività economica”** dopo la pubblicazione del presente Avviso. Per **“nuova attività economica”** si intende anche l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO con

apertura di una apposita unità produttiva (sede, stabilimento, reparto autonomo, etc.): in tal caso, sono ammesse a finanziamento esclusivamente le spese relative all'unità produttiva adibita all'attività del nuovo codice ATECO. Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviino una nuova attività economica nel territorio del comune di Parabita attraverso apposita unità produttiva.

Il contributo non può essere erogato in favore delle attività economiche già costituite sul territorio di Parabita che si limitino semplicemente a trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale.

- A.3** Le Imprese richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
- essere regolarmente iscritte nel Registro Imprese della CCIAA territorialmente competente e abilitate ad esercitare, in relazione all'unità operativa destinataria dell'intervento, un'attività commerciale, artigianale o agricola o in alternativa proporre istanza in qualità di costituenda impresa impegnandosi ad avviare l'attività, con iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissibilità;
 - non essere sottoposte a procedure di liquidazione, non trovarsi in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - **dimostrare di avere o poter avere la disponibilità dell'immobile, sede dell'attività economica, anche in via preliminare, attraverso apposita documentazione (es. contratto preliminare di compravendita o locazione);**
 - **essere in situazione di regolarità contributiva e previdenziale (DURC), ivi compresa la concessione di procedure di rateizzazione regolarmente rispettate (solo per le aziende già in attività; quelle ancora da avviare, dovranno essere in situazione di regolarità all'atto della liquidazione del contributo);**
 - non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
 - Non avere debiti di natura tributaria ed extratributaria con l'Ente, alla data di presentazione della domanda.

Devono inoltre essere attestati, mediante autocertificazione dal legale rappresentante e da tutti i soggetti aventi potere di rappresentanza, i seguenti ulteriori requisiti:

- che l'Impresa non è destinataria di una procedura di recupero a norma dell'articolo 71 del Reg. 1303/2013, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area interessata dal programma (rif. Art. 125, paragrafo 3, lett. f del Reg. 1303/2013);
- che l'Impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, e nei confronti della stessa non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575;
- che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

- che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45 della direttiva CE n° 18/2004;
- che l'Impresa rispetta le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela ambientale;
- che nei confronti dell'Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- che l'Impresa, nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro, non ha riportato alcun provvedimento definitivo o sentenza passata in giudicato per violazione delle vigenti normative in materia;
- che nei confronti degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci non è stata pronunciata condanna, anche di primo grado, per danno erariale, con particolare riferimento all'indebita percezione di contributi, finanziamenti e/o sovvenzioni pubblici.
- Il richiedente si impegna a produrre apposita polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, entro 20 giorni dalla comunicazione di ammissibilità al contributo, per la durata di anni 5.

A.4 Sono ammesse a finanziamento le spese che rientrano nelle seguenti tipologie:

- **Acquisto di macchinari, impianti, attrezzature**, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza;
- **mezzi mobili**, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente **necessari al ciclo produttivo**;
- **-strumentazione tecnologica** finalizzata all'implementazione del lavoro in modalità **smart working**. Il ciclo produttivo è da intendersi nella più ampia accezione, non limitata alla fase della produzione *tout court* ma inerente anche le fasi a monte e a valle della stessa.
- **Realizzazione di opere murarie e impiantistica**, strettamente necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi.
- **Acquisto di hardware e software** finalizzati alle esigenze produttive e gestionali del proponente;
- **Spese per polizze assicurative** relative agli impianti produttivi e allo svolgimento dell'attività. Tali spese sono ammesse *nel limite del 20%* dell'investimento ammissibile dell'intero progetto.

Sono ammesse a finanziamento solo le spese documentate relative alla “nuova attività economica” come definita all'articolo 5 - Categoria “A” punto A.2 del presente Avviso.

A.5 Non sono ammesse a finanziamento le spese che rientrano nelle seguenti tipologie:

- Acquisto di beni (materiali/immateriali) di proprietà personale del titolare o di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o dei relativi parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo grado;
- Investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del codice civile;
- Lavori in economia;
- Acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
- Interessi passivi;

- Imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile;
- Interessi debitori, commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
- Avviamento;
- Beni acquistati con permuta e contributi in natura

- **CATEGORIA DI INTERVENTO "B" (art. 2, co. 2, lett. c) del DPCM 30.09.2021)**

- B.1** Possono accedere al contributo previsto dall'art. 2, co. 2, lett. c) del DPCM 30.09.2021 **coloro che intendono trasferire la propria residenza e dimora abituale nel comune di Parabita, a titolo di concorso per le spese di acquisto** con compromesso di vendita o atto di compravendita stipulato in data **successiva alla pubblicazione del presente avviso e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale, con pratica edilizia prodotta al SUE** in data successiva alla pubblicazione del presente avviso.
- B.2** Il trasferimento della residenza e dimora abituale deve avvenire, per un numero di anni non inferiore a 5, a pena di decadenza del contributo, entro il termine di rendicontazione delle spese di acquisto o ristrutturazione dell'immobile, fissato al **30 MARZO 2024**.
- B.3** Il contributo è concesso *una tantum* nel limite massimo di euro 5.000,00 ed è erogato una sola volta per ciascun nucleo familiare e per ogni singolo immobile.
- B.4** Sono ammissibili le spese per l'acquisto e ristrutturazione di immobili da adibire ad abitazione principale, nel quale il richiedente risiede e dimora abitualmente. Gli interventi per i quali viene richiesto il contributo devono essere in regola con le norme edilizie ed urbanistiche per tempo vigenti. Gli immobili per i quali si richiede il contributo devono essere detenuti a titolo di proprietà o con regolare contratto di locazione con durata non inferiore ad anni 5 eventualmente rinnovabili o comodato d'uso, regolarmente registrati.
- B.5** Nell'unità immobiliare per la quale viene chiesto il contributo non deve avere residenza né dimora abituale nessun altro soggetto che non appartenga al nucleo familiare del richiedente.

ARTICOLO 6 – TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO E PER LA RENDICONTAZIONE

1. Il termine ultimo per la conclusione e rendicontazione dei progetti, per entrambe le categorie di interventi, è il giorno **30 MARZO 2024**. Entro lo stesso termine, coloro che sono ammessi al contributo per la categoria di intervento "B" devono aver trasferito la propria residenza nell'immobile oggetto di intervento.
2. I beneficiari hanno l'obbligo di concludere il progetto entro il termine previsto al precedente comma 1, salvo comunicazione giustificata di richiesta di proroga per motivi non dipendenti dalla volontà o inerzia del beneficiario. Per comprovati motivi, l'Amministrazione comunale, valutato lo stato di realizzazione del progetto, può concedere una sola volta una proroga fino ad un massimo di 15 giorni e comunque tale da consentire il rispetto del termine di utilizzo delle risorse da parte del Comune.
3. Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari del contributo e quietanzati.

ARTICOLO 7 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda per la concessione del contributo, redatta utilizzando il *facsimile* allegato al presente Avviso (Allegati "A" e "B") utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente Avviso, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Parabita www.comune.parabita.le.it dovrà pervenire, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 febbraio 2024**.

La domanda, indirizzata al Responsabile del SETTORE 2 – RISORSE UMANE, SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO CIVILE – del Comune di Parabita, deve riportare la seguente dicitura:

Per la categoria di intervento A): “DOMANDA DI CONTRIBUTI FONDO COMUNI MARGINALI ANNO 2022 – NUOVE ATTIVITA’ ECONOMICHE”

Per la categoria di intervento B): “DOMANDA DI CONTRIBUTI FONDO COMUNI MARGINALI ANNO 2022 – NUOVE RESIDENZE”

2. Fermo restando il termine di ricezione come sopra indicato, la domanda può essere presentata con una delle seguenti modalità:

1) consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune Parabita, negli orari di apertura al pubblico e comunque non oltre **le ore 12:00** del termine perentorio di scadenza sopra indicato;

2) spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata A/R).

Le domande presentate con raccomandata A.R. si intendono accettate se pervenute all’Ufficio Protocollo del Comune di Parabita entro la data di scadenza del presente Avviso (**ore 12.00 del giorno 23 febbraio 2024**).

Si precisa, pertanto, che NON fa fede la data del timbro postale;

3) a) spedizione a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo:

info.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it , mediante) invio del file in formato PDF contenente la domanda sottoscritta con firma digitale o altro tipo di firma elettronica;

oppure

b) invio del file in formato PDF contenente la scansione della domanda sottoscritta con firma autografa non autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, con allegato documento di riconoscimento in corso di validità.

In questo caso farà fede la data e l’ora di arrivo rilevata dalla casella di posta elettronica certificata del Comune di Parabita (ricevuta di avvenuta consegna per il richiedente).

Nell’oggetto della PEC deve essere indicato:

Per la categoria di intervento A): “DOMANDA DI CONTRIBUTI FONDO COMUNI MARGINALI ANNO 2022 – NUOVE ATTIVITA’ ECONOMICHE”

Per la categoria di intervento B): “DOMANDA DI CONTRIBUTI FONDO COMUNI MARGINALI ANNO 2022 – NUOVE RESIDENZE”.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

A pena di esclusione, la domanda dovrà essere:

• (per la categoria di intervento “A”):

- redatta in conformità all’ Allegato “A1”;
- regolarmente sottoscritta dal titolare dell’impresa nel caso di ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di società;
- corredata del documento di riconoscimento, in corso di validità, del titolare dell’impresa nel caso di ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di società;
- corredata dal rendiconto delle spese sostenute composto di:
 - dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal titolare/legale rappresentante del beneficiario, contenente l’elenco delle fatture quietanzate di tutti gli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti giustificativi delle spese ammissibili;
 - copia delle fatture e dei documenti giustificativi delle spese sostenute corredate dalle relative quietanze oppure dalla documentazione probante l’avvenuto

pagamento (a titolo esemplificativo copie bonifici, assegni, estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti, etc.);

- *(per la categoria di intervento "B")*:
 - redatta in conformità all' Allegato "B1";
 - regolarmente sottoscritta dal richiedente;
 - corredata del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
 - corredata dal rendiconto delle spese sostenute composto di:
 - copia autentica dell'atto di compravendita stipulato in data successiva alla pubblicazione del presente Avviso;
 - *(in caso di ristrutturazione dell'immobile)*:
 - a) relazione a firma del tecnico progettista sullo stato di realizzazione del progetto di ristrutturazione;
 - b) dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, riepilogativa delle spese sostenute, sottoscritta dal richiedente, e contenente l'elenco delle fatture quietanzate di tutti gli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti giustificativi delle spese ammissibili;
 - c) copia delle fatture e dei documenti giustificativi delle spese sostenute corredate dalle relative quietanze oppure dalla documentazione probante l'avvenuto pagamento (a titolo esemplificativo copie bonifici, assegni, estratti conto della banca con evidenziati i relativi movimenti, etc.).
4. Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. è ammissibile una sola richiesta di contributo; qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini, che annullerà e sostituirà quelle precedentemente inviate.

ARTICOLO 8 - AMMISSIONE E ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

1. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, con determinazione del responsabile del settore RISORSE UMANE, SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO CIVILE è nominata la Commissione tecnica la quale procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità delle istanze.
2. **Sono irricevibili le domande:**
 - presentate oltre la scadenza del termine di cui all'art. 7 del presente Avviso;
 - prive della sottoscrizione del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società ovvero *(per la categoria di intervento "B")* del richiedente;
 - prive di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società ovvero *(per la categoria di intervento "B")* del richiedente.
3. **Sono inammissibili le domande prive dei requisiti di partecipazione previsti nel presente Avviso.**
4. Non è da considerare causa di esclusione la mancanza di elementi formali della domanda; qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di integrazione, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.
5. Al termine dell'esame in ordine alla ricevibilità e ammissibilità, per ciascuna categoria di intervento la Commissione forma l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e di quelle irricevibili/inammissibili che, approvato con determinazione del responsabile del settore RISORSE

UMANE, SVILUPPO ECONOMICO, SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO CIVILE, è pubblicato all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi e sul sito web istituzionale del comune nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici".

6. La pubblicazione di detti provvedimenti, con le modalità indicate nei commi precedenti ha valore di notifica per gli interessati, a tutti gli effetti di legge.
7. Avverso il provvedimento di esclusione, i soggetti interessati potranno presentare osservazioni nel termine di 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli ammessi; sulle osservazioni si pronuncia la Commissione nei successivi 5 (cinque) giorni.

ARTICOLO 9 – CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

1. Così come stabilito dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 29.08.2023 il contributo concedibile per l'avvio delle attività economiche (commerciali, artigianali, agricole), nel territorio Comunale è di € 14.000,00, mentre *"eventuali economie, derivanti anche dalla mancanza o parziale assegnazione di somme rivenienti in una categoria, saranno veicolate a beneficio degli aventi titolo dell'altra categoria, nei limiti della quota residua."*

ARTICOLO 10 - MODALITA' E CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Decorso il termine di cui al precedente articolo 8, la Commissione procede all'approvazione della graduatoria provvisoria previa valutazione dei progetti e quantificazione del contributo massimo spettante a ciascuna delle istanze ammesse a finanziamento, sulla base dei seguenti criteri:

➤ **CATEGORIA DI INTERVENTO "A"**

ART. 2, COMMA 2, LETT. B) DEL DPCM 30.09.2021: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E AGRICOLE OVVERO PER ATTIVITÀ GIÀ ESISTENTI CHE INTRAPRENDANO NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE

CRITERI	PUNTEGGIO
1.QUALITÀ DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO	max 25 punti
1.1 Qualità della definizione progettuale sul piano tecnico	max 10 punti
1.2 Qualità della definizione progettuale sul piano gestionale	max 10 punti
1.3 Residenza del titolare o legale rappresentante dell'azienda nel territorio del Comune di Parabita dal giorno antecedente l'approvazione del presente atto	max 5 punti
2.SETTORE E UBICAZIONE DELL'ATTIVITÀ	max 30 punti
2.1 Apertura di nuova attività commerciale, artigianale e agricolache costituisce testimonianza della tradizione locale nell'ambito del comparto agricolo, gastronomico e della produzione artigiana	max 10 punti
2.2 Apertura di nuova attività nel Centro Storico di Parabita	max 20 punti
3.TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ ECONOMICA	max 15 punti
3.1 Nuova attività economica (art. 3 comma 2 lett. a), b), c)	15 punti
3.2 Attivazione di nuovi e ulteriori Codici ATECO da parte di attività già esistenti (art. 3 comma 2 lett. d)	2 punti
4.TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE	max 30 punti
4.1 Attività Imprenditoriali avviate da Giovani Imprenditori (dai 18 ai 35 anni)*	15 punti
4.2 Attività Imprenditoriali avviate da donne**	15 punti

* Il punteggio è attribuito nel caso in cui l'impresa proponente si qualifichi come impresa giovanile secondo la normativa di settore.

** Il punteggio è attribuito nel caso in cui l'impresa partecipante si qualifichi come impresa femminile, ossia quelle imprese a prevalente gestione e partecipazione femminile: per le imprese individuali: la titolare deve essere una donna; - per le società di persone e per le cooperative: maggioranza numerica e di quote posseduta da donne; per le società di capitali e soggetti consortili: le quote di partecipazione al capitale devono essere per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione devono essere costituiti per almeno i 2/3 da donne.

Il contributo sarà erogato, una volta verificata la regolarità della documentazione presentata, in unica soluzione, in relazione alle spese realmente sostenute e rendicontate.

➤ **CATEGORIA DI INTERVENTO "B"**

ART. 2, COMMA 2, LETT. C) DEL DPCM 30.09.2021: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI IMPORTO NON SUPERIORE A 5.000,00 EURO A FAVORE DI COLORO CHE **TRASFERISCONO LA PROPRIA RESIDENZA E DIMORA ABITUALE** NEL COMUNE, A TITOLO DI CONCORSO PER LE SPESE DI ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DA DESTINARE AD ABITAZIONE PRINCIPALE

CRITERI	PUNTEGGIO
Nuclei familiari che non hanno figli iscritti nelle scuole del Comune	punti 7
N. dei figli che saranno iscritti a scuola presso le strutture scolastiche nel Comune (ivi comprese quelle dell'infanzia)	1 figlio: punti 10 2 o più figli: punti 20
ISEE Fino a 20.000 € Da 20.001 a 30.000 € Da 30.001 a 40.000 € Oltre i 40.000 €	punti 12 punti 8 punti 6 punti 4

Il contributo è concesso, in base al punteggio conseguito, nel limite massimo di euro 5.000,00.

ARTICOLO 11 - MODALITA' DI EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

➤ **CATEGORIA DI INTERVENTO "A"**

1. Ultimato l'esame delle istanze da parte della Commissione, il competente Responsabile di settore approva la graduatoria, che sarà pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi e sul sito web istituzionale del comune nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici".
2. L'aiuto sarà accreditato su appositi conti correnti bancari o postali dedicati, accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse.
3. Il contributo a fondo perduto sarà liquidato a mezzo bonifico, in unica soluzione.
4. L'erogazione del contributo rimane soggetta alla previa verifica della regolarità contributiva del soggetto beneficiario; in caso di debiti del soggetto verso il proprio ente previdenziale e/o assicurativo si procederà al pagamento sostitutivo in favore dell'ente creditore.

➤ **CATEGORIA DI INTERVENTO "B"**

5. Il contributo è erogato in un'unica soluzione a seguito della richiesta, redatta utilizzando il modello "B1" allegato al presente Avviso, corredata della rendicontazione delle spese sostenute a titolo di acquisto o di ristrutturazione dell'unità immobiliare destinata a residenza e dimora abituale e dell'avvenuto cambio di residenza.
6. Il contributo è accreditato su appositi conti correnti bancari o postali dedicati, accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse.

ARTICOLO 12- OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. Il beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- a) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. UE n. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;

- b) a fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni e la documentazione necessaria di cui al presente Avviso pubblico;
- c) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo articolo 13;
- d) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- e) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
- f) *(per la categoria di intervento "A")*: non trasferire, alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni, ai sensi dell'art. 71 del Regolamento UE n. 1303/2013.
- g) *(per la categoria di intervento "B")* trasferire la residenza e dimora abituale nel comune di Parabita entro la data del **30 MARZO 2024**;
- h) *(per la categoria di intervento "B", ove ricorra)* mantenere la residenza e dimora abituale nel comune di Parabita per cinque anni dalla concessione del contributo.

ARTICOLO 13 - CONTROLLI

1. Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti e Organismi competenti potrà verificare in qualsiasi momento la veridicità di quanto dichiarato in sede di presentazione delle domande e di eventuale integrazione. In caso di false o mendaci dichiarazioni, gli Uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito e all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.

ARTICOLO 14 - REVOCA

1. Il comune di Parabita procederà alla revoca del contributo con recupero delle eventuali somme già erogate e delle relative spese nei seguenti casi:
 - a) qualora il beneficiario non si renda disponibile ai controlli o non produca i documenti nel termine di 10 giorni dalla richiesta;
 - b) qualora venga accertata, in ogni momento, l'insussistenza dei requisiti previsti per l'ammissione al contributo;
 - c) qualora venga accertata la falsità di dichiarazioni rese in sede di domanda di finanziamento e/o di richiesta di integrazioni;
 - d) in caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente articolo 12.
2. *(per la categoria di intervento "A")* Costituisce causa di revoca parziale delle agevolazioni il trasferimento, l'alienazione o la destinazione del contributo ad usi diversi da quelli previsti delle immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni, ai sensi dell'art. 71 del Regolamento UE n. 1303/2013.

La revoca delle agevolazioni è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, all'immobilizzazione distolta e al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso. A tal fine, il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente al Comune l'eventuale distoglimento delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine. In ogni caso, qualora la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima del prescritto termine costituisca una variazione sostanziale del progetto, determinando, di conseguenza, il venir meno dell'organicità e della funzionalità dello stesso ovvero la sua riduzione al di sotto del 70%, la revoca è pari all'intero contributo.
3. Qualora sia disposta la revoca totale/parziale dell'agevolazione, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'ammontare totale o parziale del contributo erogato. In caso di revoca totale o parziale, il beneficiario dovrà restituire l'importo erogato maggiorato del tasso di interesse legale

vigente alla data della erogazione dell'agevolazione per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del rimborso.

4. Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 15 - TUTELA DELLA PRIVACY

1. I soggetti beneficiari, nel presentare la domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice fiscale e Ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell'importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. in materia di trasparenza.

ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMAZIONI

1. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura in essere. Pertanto come indicato ai sensi dell'art. 13 del suddetto Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
 - Titolare del trattamento: Comune di PARABITA
 - Finalità del trattamento: Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
 - Modalità del trattamento: I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
 - Destinatari dei dati: I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa")).
 - Responsabile del trattamento: COMUNE DI PARABITA
 - Diritti: L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di PARABITA indirizzo pec: www.comune.parabita.le.it
2. Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficio: SUAP
3. Il Responsabile del procedimento è il Sig. Giuseppe Russo, Responsabile SUAP del Comune di Parabita.

ARTICOLO 17 – TIPOLOGIE DI NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE NON AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO

1. Sono escluse le nuove attività economiche che includono, anche parzialmente, la vendita di:
 - Autoveicoli nuovi ed usati;
 - Materiale per l'edilizia;
 - Macchine ed attrezzature per l'industria;
 - Armi, munizioni e materiale esplosivo, inclusi fuochi d'artificio;
 - Alimenti e bevande attraverso distribuzione automatica;
2. Sono inoltre escluse attività di:
 - Meccanici, gommisti, elettrauti, carrozzieri;
 - Sale giochi – slot machine (VTL), anche se all'interno di altre attività economiche;

- Agenzie di scommesse;
- Sale bingo;
- Compro oro;
- Servizi finanziari ed assicurativi

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Parabita che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.
3. L'erogazione del contributo è subordinata all'effettivo introito nelle casse dell'Ente delle somme assegnate con DPCM 30.09.2021;
4. Il presente Avviso, unitamente alla modulistica allegata, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.parabita.le.it, all' "Albopretorio online" e attraverso la comunicazione istituzionale – Sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici".
5. In riferimento a quanto non esplicitato nel presente Avviso si rimanda alle indicazioni espresse nel DPCM del 30 settembre 2021, (G.U.R.I n. 296 del 14 dicembre 2021).

Si allegano:

Per la categoria di intervento "A":

A.1) Modello di domanda di partecipazione;

Per la categoria di intervento "B":

B.1) Modello di domanda di partecipazione;

B.2) Modello autocertificazione stato di famiglia

N.B. Alla domanda di cui all'Intervento B dovrà, inoltre, essere allegato Certificazione ISEE.

Parabita, 18 gennaio 2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2
f.to **Tiziana Pino**